

# Per il Sistri sanzioni più leggere

## Un anno di misure ridotte per le trasgressioni non fraudolente

**Giovanni Negri**

MILANO

Decreto 231 più leggero sul fronte dei reati ambientali. Gradualità e progressività nelle sanzioni sul Sistri. Rimodulazione delle nuove fattispecie penali di aggressione all'ambiente. Sono questi i tratti fondamentali del decreto legislativo approvato ieri definitivamente dal Consiglio dei ministri.

Quanto al Sistri, il provvedi-

### L'INTERVENTO

Vengono ammorbidite anche le pene pecuniarie per l'applicazione del decreto 231 al settore dei reati ambientali

mento chiarisce meglio la portata temporale della riduzione delle sanzioni. Il regime attuale prevede, per un periodo di tempo limitato e corrispondente a una fase di prima applicazione, misure attenuate per chi non si iscrive al Sistri o non paga il relativo contributo. Tuttavia, il giorno da cui iniziare a contare è stabilito con riferimento a una data puntualmente individuata. Quest'ultima, però, risulta attualmente non coordinata con le successi-

ve proroghe differenziate in base alle categorie di soggetti interessati (da ultimo con decreto ministeriale 26 maggio 2011). Si è perciò ritenuto necessario fare riferimento a un periodo, rispettivamente, di otto mesi e quattro mesi, a decorrere dai termini di piena operatività come definiti all'articolo 12, comma 2, decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni e integrazioni.

Si chiarisce poi che fino al momento della piena operatività del sistema Sistri secondo le scadenze temporali determinate dal decreto 2009, le imprese restano obbligati agli adempimenti di tipo cartaceo e alle relative sanzioni. Inoltre, per dare maggior respiro alle imprese, una serie di condotte (mancata compilazione del registro cronologico o della scheda Sistri-Area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo; fornitura al sistema di informazioni incomplete, o inesatte; alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo) è punita in maniera più lieve. E quindi sono ridotte, a eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti, a un decimo le san-

zioni per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Il provvedimento per quanto riguarda invece l'estensione della disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese ai reati ambientali, rispetto alla versione iniziale approvata in Parlamento limita notevolmente le fattispecie cui si applica il decreto 231. In particolare cancella dall'elenco dei reati presupposto quelli legati all'autorizzazione integrata ambientale; con riferimento al reato di scarico di acque reflue industriali, limita le condotte che assumono rilevanza ai fini del decreto 231 a quelle più gravi o che integrano illeciti sostanziali quando cioè lo scarico riguarda sostanze pericolose. Non è, invece, più prevista la sanzione pecuniaria dell'ente per le condotte disciplinate dai commi 1, 4, 7, 8, 9, 12 e 14 del medesimo articolo. Circonscritta anche la misura pecuniaria per il mancato rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera.

### I punti chiave

#### 1 | MISURE RIDOTTE

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri allunga il momento di entrata in vigore delle sanzioni in misura piena previste per il mancato rispetto di tutta una serie di trasgressioni alle regole sul Sistri; chiarimenti anche per gli obblighi degli imprenditori agricoli

#### 2 | DECRETO 231 ATTENUATO

Ridefinita anche la responsabilità amministrativa a carico delle società per reati ambientali commessi dai dipendenti con la riduzione dei reati presupposto; confermata invece l'applicazione delle sanzioni interdittive per la durata massima di 6 mesi nei casi più gravi di violazione

#### 3 | REATI PIÙ DEFINITI

Anche le nuove fattispecie di illecito sono state chiarite: l'uccisione, distruzione, cattura, di esemplari di specie animali o vegetali protette deve riguardare quantità significative; mentre per la distruzione di habitat deve avvenire «al di fuori dei casi consentiti».